



NO 3926/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA - Consigliere -

Oggetto

FILIAZIONE MINORI Motivazione semplificata

Ud. 16/01/2018 - CC

R.G.N. 10507/2017

non 3926 Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10507-2017 proposto da:

PM, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che la rappresenta unitamente all'avvocato NUNZIA COPPOLA LODI;

- ricorrente -

contro

PA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO BALZARETTI;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 254/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/02/2017;

In caso di difficolta' del presidente della sezione... d.lgs. 184... a ricorso... imposto...

288/18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 16.2.2017:
a) ha ridotto in € 400,00 mensili l'assegno dovuto dal padre, AP, avvocato civilista in Milano, a MP per il mantenimento del figlio minore S (classe 2004); b) ha ritenuto inammissibile la domanda di revisione della ripartizione delle spese straordinarie, in quanto il richiamato protocollo AIAF, vigente presso il Tribunale di Bergamo, costituiva un atto non avente valore normativo ed era sconosciuto all'Ufficio; c) ha ritenuto inammissibile la domanda volta alla condanna alla restituzione di somme già sborsate a titolo di spese straordinarie per il figlio, in quanto la madre disponeva al riguardo di un titolo esecutivo; d) ha rigettato la domanda di ripetizione avanzata dal P, ritenendola preclusa in considerazione del carattere alimentare delle prestazioni relative al mantenimento del figlio. M _____ ricorre sulla base di sei motivi, resistiti dal P con controricorso, con cui deduce un motivo di ricorso incidentale condizionato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Col primo motivo, si censura la statuizione sub a) di parte narrativa. 3. Va, anzitutto, disattesa l'eccezione d'inammissibilità sollevata dal controricorrente, essendo consentita nell'ambito di un unico motivo la deduzione congiunta di distinte sub censure, quando, come nella specie, sia chiaro il collegamento tra le statuizioni della sentenza

impugnata e le ragioni per le quali se ne chieda la cassazione, irrilevante essendo l'esatta indicazione numerica di una delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c. (cfr. Cass SU n. 17931 del 2013). 4. Nel merito, il motivo è fondato. Dopo aver ritenuto indimostrato il dedotto peggioramento delle condizioni economiche dal padre, rilevando l'inattendibilità delle dichiarazioni dei redditi da lui presentate -più consone a quelle di un praticante avvocato, che ad un professionista di 49 anni- ed evidenziando l'acquisto da parte dello stesso di un appartamento più costoso di quello posseduto (con possibilità di accollo del relativo mutuo), la Corte d'appello ha dato atto delle maggiori esigenze del figlio (adolescente di 13 anni e non più un infante), il tempo di permanenza col padre (fine settimana alternati e tre settimane e mezzo in tutto l'anno, tra festività e vacanze estive), ed ha, ciononostante, disposto la riduzione dell'assegno in favore del minore sulla scorta delle migliorate condizioni della madre (prima disoccupata ed ora titolare di reddito da lavoro dipendente, circa € 20.000,00 lordi annui) in dichiarata applicazione del principio di cui a Cass. n. 18538 del 2013, secondo cui la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda su di una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato e, pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.

5. Così operando, i giudici *a quo* non solo hanno esposto una motivazione che è viziata da manifesta ed irriducibile contraddittorietà, come le imputa la ricorrente, non essendo le

conclusioni coerenti con le premesse poste, ma sono incorsi al contempo nella falsa applicazione del condivisibile principio da loro stessi richiamato (in precedenza, affermato da Cass. n. 1607 del 2007).

6. I motivi dal secondo al quinto censurano la statuizione sub b) di parte narrativa. Il quinto motivo, con cui si deduce l'omessa pronuncia sulla richiesta di regolamentazione delle spese straordinarie, a carattere più liquido, è fondato: la circostanza che l'invocato protocollo A ;, vigente presso il Tribunale di Bergamo per la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, fosse un atto non normativo a lei ignoto, non esimeva la Corte dal valutare, secondo parametri confacenti, la domanda avanzata dalla madre di modificare (con la chiesta previsione della quota del 70% a carico del padre) la distribuzione delle spese straordinarie tra i genitori, ripartite in ragione della metà ciascuno.

7. Il sesto motivo, con cui la ricorrente critica la statuizione sub c) di parte narrativa, è infondato. Anzitutto la pronuncia non si fonda sul principio di non contestazione, ma, come esposto in narrativa, afferma, correttamente, che la previsione del precedente provvedimento in materia di spese straordinarie (secondo l'anzidetta ripartizione del 50%) costituiva, di per sé, titolo per procedere in via esecutiva. Né l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. per conseguire un altro titolo può essere ravvisato in quello di prevenire una possibile futura opposizione a precetto, in ragione delle singole voci che dovessero esser contestate.

8. Il ricorso incidentale, volto a censurare la statuizione sub d) di parte narrativa, è inammissibile. Pur facendo riferimento alla statuizione relativa all'accoglimento delle domande di ripartizione delle spese straordinarie già sostenute,

con esso si chiede in realtà la restituzione, a titolo di indebitato o di ingiustificato arricchimento, di parte dell'assegno mensile, in ragione del maggior reddito della madre, richiesta che, in sede di nuova determinazione del *quantum* da lui dovuto, è stata rigettata dalla Corte territoriale in considerazione dell'irripetibilità degli assegni alimentari, secondo le considerazioni riassunte in narrativa, e tale *ratio* non è stata impugnata.

9. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. Trattandosi di processo esente, non va disposto a carico del ricorrente incidentale l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il quinto motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, terzo e quarto, rigetta il sesto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2018

Il Presidente




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 19 FEB. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

